



Comune di Neive
Provincia di Cuneo

Regolamento comunale del servizio integrato per la gestione dei rifiuti urbani

TITOLO 1 – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell'art. 198 del Dlgs 152/2006, adegua ed unifica tutte le disposizioni precedenti in materia di gestione rifiuti.

L'oggetto del Regolamento è il seguente:

- A) predisposizione delle disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
- B) divieto dell'autosmaltimento non autorizzato di rifiuti tramite la combustione;
- C) modalità del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani;
- D) modalità atte a garantire una distinta raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani;
- E) la disciplina dei flussi di informazione relativi alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- F) disposizioni atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- G) disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche;
- H) l'assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e), del d.lgs. 152/2006.
- I) modalità di attuazione di altri servizi obbligatori,
- J) Sanzioni in caso di inadempimento o di violazioni.

Il Sindaco può emanare Ordinanze nell'ambito delle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 2 – Definizioni e classificazioni

Il presente regolamento è predisposto ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Pertanto si rimanda a quella normativa ed in particolare, agli articoli 183 e 184 per le principali definizioni e classificazioni.

Ai fini del presente regolamento si aggiungono le seguenti ulteriori definizioni:

- A) Utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- B) Utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione o alla vendita di beni o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera A .
- C) Centro di Raccolta: la struttura consortile al servizio della raccolta differenziata nel rispetto delle vigenti norme in materia (Decreto 8 aprile 2008 e s.m.i.), allestita e gestita nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute, dell'ambiente, nonché della sicurezza del lavoro;
- D) CO.A.B.SE.R: Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti
- E) S.T.R. Società Trattamento Rifiuti
- F) Scheda riepilogativa dei servizi: Documento descrittivo di tutti i servizi di raccolta e igiene ambientale attivi sul territorio, predisposto in collaborazione con il CO.A.B.SE.R.

Articolo 3 - Esclusioni

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i rifiuti di cui all'art. 185 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

TITOLO 2 - Modalità del servizio di raccolta dei rifiuti

Articolo 4 - Flussi di rifiuto oggetto di raccolta

L'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani prevede la separazione dei seguenti flussi di rifiuto:

- A) rifiuti non differenziati
- B) carta ed imballaggi in carta e cartone
- C) imballaggi in plastica

- D) imballaggi in vetro
- E) prodotti tessili e abiti
- F) medicinali
- G) batterie e pile
- H) frazione verde
- I) lattine e barattoli metallici
- J) rifiuti organici
- K) olio vegetale
- L) sfalci e potature
- M) contenitori bonificati per prodotti fitosanitari e teli agricoli
- N) rifiuti conferibili presso i centri di raccolta consortili di cui allo specifico Regolamento.

Tutti i produttori di rifiuti sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nel presente regolamento o nelle disposizioni organizzative di servizio, i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato.

Articolo 5 – Conferimento dei rifiuti non differenziati

E' fatto obbligo a tutte le utenze iscritte a ruolo TARI di dotarsi degli appositi sacchi forniti dal Comune, secondo le modalità indicate per la distribuzione, in modo che i sacchi siano identificati con codice a barre (o sistema equivalente) e che all'atto della consegna siano univocamente associati all'utente.

I sacchi destinati alle utenze domestiche sono di colore disposto dal CO.A.B.SE.R., semitrasparenti e di volume utile pari a trenta litri cadauno; i sacchi destinati alle utenze non domestiche sono di colore disposto dal CO.A.B.SE.R., semitrasparenti e di volume utile pari a 100 litri o 30 litri cadauno. Entrambe le tipologie di sacchi riporteranno le diciture standard ed eventuali codifiche disposte dal CO.A.B.SE.R. relativamente ai rifiuti non differenziati.

Sino al completamento dell'annualità di servizio avviata entro giugno 2018, ciascuna utenza domestica ha diritto ad una dotazione annuale rapportata al numero di componenti il nucleo familiare, ed in particolare:

- a) Un solo componente: dotazione/anno pari a 90 sacchi;
- b) Fino a quattro componenti: dotazione/anno pari a 105 sacchi;
- c) Oltre quattro componenti: dotazione/anno pari a 135 sacchi.

A far data della decorrenza annuale successiva a giugno 2018, ciascuna utenza domestica ha diritto ad una dotazione annuale rapportata al numero di componenti il nucleo familiare e calcolata in relazione agli obiettivi del Piano Regionale di produzione procapite di rifiuto indifferenziato, applicando il peso specifico di 0,25Kg/l.

Tenuto conto degli arrotondamenti la dotazione è così definita:

- a) Un solo componente: dotazione/anno pari a 40 sacchi;
- b) Per ogni componente aggiuntivo: **dotazione annua = Qobiettivo procapite/0,25 x 30 sacchi**

Dove Qobiettivo procapite = obiettivo del Piano Regionale di produzione dei rifiuti indifferenziati espresso in Kg/abitante anno (es: 159 Kg/ab/anno al 2020).

È consentita una dotazione suppletiva pari a 60 sacchi/anno per ogni componente il nucleo familiare inferiore ad anni tre. In casi particolari, adeguatamente motivati, è consentita con provvedimento del responsabile del servizio, una dotazione suppletiva da quantificarsi in relazione alle reali esigenze dell'utenza.

Sino al completamento dell'annualità di servizio avviata entro giugno 2018, ciascuna utenza non domestica ha diritto ad una dotazione annuale rapportata alla presunta produzione di rifiuti di cui al prodotto tra la superficie tassata ed il coefficiente kd di categoria assunto per determinare la quota variabile della TIA. In particolare, stabilita la produzione annuale presunta di rifiuti (kd x mq), si determina il nr. di sacchi da assegnare applicando il peso specifico medio nella misura di 0,25 kg/l attraverso la formula seguente:

nr. sacchi/anno (da 100 litri) = (kd x mq/0,25):100

Nel caso di assegnazione di sacchi da 30 litri per le utenze non domestiche:

nr. sacchi/anno (da 30 litri) = (kd x mq/0,25):30

Ciascuna utenza non domestica, a far data della decorrenza annuale successiva a giugno 2018, ha diritto ad una dotazione annuale rapportata alla presunta produzione di rifiuti di cui al prodotto tra la superficie tassata ed il coefficiente kd di categoria assunto per determinare la quota variabile della TIA. In particolare, stabilita la produzione annuale presunta di rifiuti (kd x mq), si determina il nr. di sacchi da assegnare applicando il peso specifico medio nella misura di 0,25 kg/l e con la riduzione della percentuale corrispondente agli obiettivi di Piano Regionale di raccolta differenziata (es: 65% al 2020) attraverso la formula seguente:

nr. sacchi/anno (da 100 litri) = (1-%RD) x(kd x mq/0,25): 100

Nel caso di assegnazione di sacchi da 30 litri per le utenze non domestiche:

nr. sacchi/anno (da 30 litri) = (1-%RD) x(kd x mq/0,25):30

Dove %RD= percentuale di Raccolta Differenziata obiettivo di Piano Regionale di gestione rifiuti urbani, per l'anno di competenza, espressa in decimali.

Nel caso in cui la dotazione assegnata all'utenza sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi non si rivelasse sufficiente, è consentita l'assegnazione di ulteriori sacchi – previa richiesta scritta – ad un prezzo unitario minimo, a carico del richiedente, rapportato al reale costo di smaltimento dei rifiuti ivi contenuti (€/kg) sulla base del succitato peso specifico medio di 0,25 kg/l. (es: costo smaltimento 0,16 €/Kg; costo singolo sacco da 30 litri = 0.25 x 30 x 0,16 = 1,20€/sacco)

Tutte le utenze sono tenute al conferimento esclusivamente nei sacchi dedicati forniti dal Comune ed è vietata l'esposizione di rifiuti inseriti all'interno di sacchi differenti. Al solo fine di evitare situazioni indecorose, per le sole utenze a cui singolarmente viene assegnato un numero di sacchi complessivamente superiore a 350 pezzi/anno è possibile concordare con gli uffici comunali l'utilizzo di cassonetti dedicati. Tali cassonetti, di volume utile non superiore a lt. 240, saranno stabiliti dal Comune in relazione al numero di sacchi spettanti all'utenza ed alla frequenza degli svuotamenti.

I sacchi ed i cassonetti laddove consentiti, debbono essere esposti, previa adeguata chiusura, entro le ore 6.00 del giorno previsto per la raccolta all'esterno dell'abitazione ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna all'abitazione non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada. È consentita l'esposizione a partire dalle ore 18.00 del giorno antecedente quello di raccolta. Nel caso di esposizione del cassonetto a bordo strada, lo stesso non potrà restare su suolo pubblico oltre il tempo necessario alle operazioni di scarico, costituendo onere dell'utente servito l'immediato ritiro a seguito dello svuotamento e comunque entro le ore 22.00 del giorno di raccolta.

È fatto divieto di conferire nel sacco dedicato qualsivoglia rifiuto per cui è attiva una specifica raccolta differenziata, le sostanze allo stato liquido, i materiali in fase di combustione, nonché qualunque materiale in condizioni tali da provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

La frequenza dei passaggi per la raccolta è determinata dal contratto con il gestore del servizio e deve garantire almeno 2 raccolte a settimana su tutto il territorio comunale. E' vietato conferire rifiuti non differenziati in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione. Il mancato rispetto del calendario, dell'orario di esposizione e di ritiro dei contenitori per la raccolta dà luogo all'applicazioni delle sanzioni di cui art. 35.

All'atto dell'assegnazione univoca del sacco codificato all'utente, lo stesso è responsabile del corretto utilizzo del sacco in conformità al presente regolamento.

Articolo 6 – Conferimento degli imballaggi di carta e cartone

Le utenze domestiche sono tenute al conferimento nei cassonetti dedicati di colore bianco, che non possono essere collocati su suolo pubblico se non per le operazioni di svuotamento. Il rifiuto deve essere collocato direttamente nei cassonetti piegato e pressato al fine di ridurre il più possibile il volume.

Le utenze non domestiche, oltre che all'utilizzo dell'apposito cassonetto di colore bianco, possono conferire gli imballaggi in carta e cartone anche esponendoli a bordo strada appositamente legati, piegati e pressati al fine di ridurre il più possibile il volume.

È consentita l'esposizione a partire dalle ore 18 del giorno antecedente quello di raccolta ed entro le ore

6.00 del giorno del ritiro. Nel caso di esposizione del cassonetto a bordo strada, lo stesso non potrà restare su suolo pubblico oltre il tempo necessario alle operazioni di scarico, costituendo onere dell'utente servito l'immediato ritiro a seguito dello svuotamento e comunque entro le ore 22 del giorno di raccolta.

La frequenza dei passaggi per la raccolta è determinata dal contratto con il gestore del servizio e deve garantire almeno 1 raccolta al mese su tutto il territorio comunale per le utenze domestiche e cadenza settimanale per quelle non domestiche.

E' consentito il conferimento presso i centri di raccolta consortili.

Il mancato rispetto del calendario, dell'orario di esposizione e di ritiro dei contenitori per la raccolta, il conferimento di rifiuti non costituiti da carta e cartone, dà luogo all'applicazioni delle sanzioni di cui art. 35.

Articolo 7 – Conferimento degli imballaggi in plastica

E' fatto obbligo a tutte le utenze produttrici di rifiuti costituiti da imballaggi in plastica di dotarsi degli appositi sacchi forniti dal Comune, secondo le modalità indicate per la distribuzione.

I sacchi destinati alle utenze servite sono di colore giallo, semitrasparenti e di volume utile pari a circa 110 litri cadauno. Il rifiuto deve essere collocato direttamente nei sacchi, previa pulizia e completo svuotamento del contenuto residuo, riducendo il volume delle bottiglie tramite compressione e chiudendo adeguatamente il sacco prima dell'esposizione.

È consentita l'esposizione a partire dalle ore 18 del giorno antecedente quello di raccolta e sino alle ore 6.00 del giorno del ritiro, all'esterno dell'abitazione ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna all'abitazione non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada.

E' consentito il conferimento presso i centri di raccolta consortili.

È fatto divieto di conferire nel sacco dedicato qualsivoglia rifiuto non costituito da imballaggio in plastica, le sostanze allo stato liquido, i materiali in fase di combustione, nonché qualunque materiale in condizioni tali da provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

La frequenza dei passaggi per la raccolta è determinata dal contratto con il gestore del servizio e deve garantire almeno 2 raccolte al mese su tutto il territorio comunale.

Il mancato rispetto del calendario, dell'orario di esposizione e di ritiro dei contenitori per la raccolta, il conferimento di rifiuti non costituiti da imballaggi di plastica, dà luogo all'applicazioni delle sanzioni di cui art. 35.

Articolo 8 – Conferimento degli imballaggi in vetro

Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute al conferimento diretto nelle campane dedicate, di colore verde, dislocate sul territorio o presso un centro di raccolta. E' vietato il conferimento di qualsivoglia rifiuto non costituito da imballaggio in vetro (bottiglie, vasetti e barattoli), nonché l'abbandono fuori dalle campane di ogni tipo di rifiuto. Le damigiane posso essere conferite solamente presso le campane posizionate nei centri di raccolta consortili, così come le altre tipologie di vetro (tipo lastre), per cui sono collocati appositi cassoni scarrabili presso i centri di raccolta.

E' vietato il conferimento degli imballaggi in vetro in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

Articolo 9 – Conferimento lattine e barattoli metallici per alimenti e bevande

La raccolta differenziata di lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata viene di norma effettuata presso il centro di raccolta. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Articolo 10 – Conferimento di prodotti tessili e abiti usati, calzature e borse

Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute al conferimento diretto nei cassonetti dedicati dislocati sul territorio o presso i centri di raccolta consortili. E' vietato il conferimento nel cassonetto di stracci e qualsivoglia rifiuto non costituito da abiti in buon stato di conservazione, nonché l'abbandono fuori dai cassonetti di ogni tipo di rifiuto.

E' vietato il conferimento di prodotti tessili o abiti usati in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

Articolo 11 – Conferimento della frazione verde

La frazione verde deve essere conferita presso l'area ecologica. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc. E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Articolo 12 – Conferimento di medicinali

Le utenze sono tenute al conferimento nei cassonetti dedicati o presso i centri di raccolta. Il rifiuto deve essere collocato direttamente nei cassonetti. E' vietato l'abbandono fuori dai cassonetti di ogni tipo di rifiuto. E' vietato il conferimento medicinali scaduti in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

Articolo 13 – Conferimento di batterie e pile

Le utenze domestiche sono tenute al conferimento tramite la raccolta domiciliare delle pile (ricaricabili e no, comprese quelle dei cellulari) con utilizzo di apposito contenitore di colore arancio che dovrà essere esposto a partire dalle ore 18 del giorno antecedente quello di raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno del ritiro. Il contenitore non potrà restare su suolo pubblico oltre il tempo necessario alle operazioni di scarico, costituendo onere dell'utente servito l'immediato ritiro a seguito dello svuotamento e comunque entro le ore 22 del giorno di raccolta.

La raccolta avverrà con cadenza annuale. Per le altre tipologie di accumulatori il conferimento deve avvenire presso l'ecostazione.

Articolo 14 – Conferimento di toner per stampanti

Le utenze non domestiche che scelgono di aderire al servizio sono tenute ad attenersi alle disposizioni comunali relative alla raccolta domiciliare.

Le utenze domestiche sono tenute al conferimento presso i centri di raccolta consortili.

E' vietato il conferimento di toner e cartucce per stampanti in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

Articolo 15 – Conferimento di olio vegetale (da cucina)

Le utenze sono tenute al conferimento diretto nei contenitori dedicati dislocati sul territorio o presso i centri di raccolta consortili. E' vietato il conferimento di liquidi differenti dall'olio vegetale, nonché l'imbrattamento dei contenitori e l'abbandono fuori dai medesimi di ogni tipo di rifiuto.

E' vietato il conferimento di oli vegetali in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

Articolo 16 – Contenitori bonificati per prodotti fitosanitari e teli agricoli

Le utenze non domestiche che scelgono di aderire al servizio sono tenute ad iscriversi ed a prenotare la raccolta domiciliare attenendosi alle disposizioni comunali ed alle limitazioni previste per tale servizio.

E' consentito il conferimento presso i centri di raccolta consortili.

Articolo 17 – conferimento rifiuti ingombranti

Le utenze domestiche sono tenute al conferimento nel centro di raccolta, rispettando i limiti di cui al citato Regolamento di gestione dei centri di raccolta.

Articolo 18 – Conferimento rifiuti organici

Le sole utenze non domestiche individuate dal COABSER sono tenute al conferimento nei cassonetti dedicati, di colore marrone, distribuiti dal Comune che debbono essere esposti secondo le modalità impartite dal Comune. Il contenitore non potrà restare su suolo pubblico oltre il tempo necessario alle operazioni di scarico, costituendo onere dell'utente servito l'immediato ritiro a seguito dello svuotamento.

Non è consentito il conferimento presso i centri di raccolta consortili.

E' vietato il conferimento di rifiuti non costituiti da materiale organico e l'esposizione in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

Articolo 19 - Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli

I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente. Soltanto in subordine, essi vanno conferiti al servizio pubblico fornito tramite la stazione consortile di cui all'art.2 del presente regolamento.

Articolo 20 - Rifiuti sanitari, veicoli a motore

La gestione dei rifiuti sanitari e dei veicoli a motore (che sono rifiuti speciali) deve avvenire nelle forme previste dal D.lgs. 152/2006, art. 231.

Articolo 21 – Conferimento di altri rifiuti presso le stazioni consortili

Le norme tecniche che disciplinano il servizio di raccolta presso le stazioni consortili sono contenute nello specifico regolamento consortile, cui si fa espresso rinvio.

TITOLO 3 – Altre modalità di gestione rifiuti, obblighi e divieti

Articolo 22 – Trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti

Le utenze che aderiscono all'Albo dei compostatori devono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla a mezzo bio-compostatore o gestione di cumulo o silos di compostaggio o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad emissione di odori molesti o nocivi.

Alle utenze di cui al precedente comma il Comune assegna una dotazione di sacchi destinati al conferimento dei rifiuti indifferenziati pari al 10% in meno rispetto a quanto disposto al precedente art. 5.

Articolo 23 – Albo dei compostatori

È istituito presso gli uffici comunali l'Albo dei compostatori presso cui sono iscritte tutte le utenze che si impegnano ad effettuare il trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti secondo quanto disposto dall'articolo precedente. A tutti gli iscritti all'Albo dei compostatori sono riservati i benefici previsti per tale attività a condizione che gli stessi si impegnino formalmente ad effettuare il compostaggio domestico e ad accettare i controlli che il comune o il COABSER vorranno predisporre. In sede di distribuzione annuale dei sacchi necessari alle raccolte, tutte le utenze debbono ricevere adeguata informazione sulla possibilità di effettuare il compostaggio domestico e su benefici correlati a tale attività.

Articolo 24 - Autosmaltimento tramite combustione

È fatto divieto di procedere all'autosmaltimento non autorizzato di qualsivoglia tipologia di rifiuto tramite la combustione.

Articolo 25 – Comunicazione dati relativi a rifiuti speciali

Le utenze non domestiche iscritte all'anagrafe tributaria debbono comunicare all'ufficio tributi del comune,

entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati relativi ai rifiuti speciali differenziati ed avviati al recupero tramite accordi privati.

Attraverso una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del produttore dei rifiuti, dovranno essere comunicati in particolare tutti i quantitativi avviati a recupero nell'anno precedente, individuati con codici CER 15.01.01 15.01.02 15.01.03 15.01.04 15.01.06, 15.01.07 20.01.01 20.01.02 20.01.38 20.01.39 20.01.40 e 20.02.01 e l'impianto di destinazione dei rifiuti, indicando la relativa operazione di recupero. In caso di aggiornamento da parte della Regione Piemonte dell'elenco CER assimilati ammissibili per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, lo stesso è da intendersi aggiornamento automatico all'elenco sopra riportato.

TITOLO 4 – L'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Articolo 26 – I rifiuti assimilati. Criteri qualitativi

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco (preceduti dal relativo codice CER) sono assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei criteri quantitativi di cui al successivo comma:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 10 rifiuti metallici

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.

16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.

18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.

18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
- 20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
- 20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
- 20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
- 20 03 altri rifiuti urbani
- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 03 residui della pulizia stradale
- 20 03 07 rifiuti ingombranti

I rifiuti speciali non pericolosi elencati nel precedente comma, sono assimilati ai rifiuti urbani a condizione che non superino i limiti massimi sotto elencati. Detti limiti, espressi in kg/mq/anno, sono stabiliti in relazione alle categorie di attività riportate nella tabella seguente e si riferiscono ai rifiuti oggetto di raccolta e, tra questi, i rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento.

Si determina il peso specifico medio applicabile ai rifiuti assimilati nella misura del 0,20 kg./l e pertanto la formula da applicarsi per il calcolo del limite quantitativo annuo dei rifiuti assimilati, così come previsto dalla successiva tabella, è la seguente :

$$\frac{\text{mq x limite quantitativo individuato}}{\text{coefficiente medio indicato}} = \text{Volume lt. massimo annuo}$$

coefficiente medio indicato

| | Categorie di attività | Totale assimilati (recupero e smaltimento) | assimilati ai fini del solo smaltimento |
|---|---|--|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 4,2 | 4 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti | 6,55 | 4 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 5,2 | 3 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 3,55 | 2 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 10,93 | 7 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 7,49 | 4 |
| 7 | Case di cura e riposo | 8,19 | 8 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 9,3 | 6 |

| | | | |
|----|--|-------|----|
| 9 | Banche ed istituti di credito | 4,78 | 3 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 9,12 | 6 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 12,45 | 7 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 8,5 | 5 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 9,48 | 6 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 7,5 | 5 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 8,92 | 8 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 60,88 | 33 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 51,47 | 26 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 19,55 | 15 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 21,41 | 13 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 85,6 | 35 |
| 21 | Discoteche, night club | 13,45 | 7 |

TITOLO 5 – Altri servizi obbligatori

Articolo 27 - Definizione degli altri servizi obbligatori

Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale effettua le seguenti attività

- spazzamento stradale;
- lavaggio stradale, pulizia dell'arredo urbano, fontanelle, lavaggio e pulizia bagni pubblici;
- diserbo stradale;
- pulizia delle caditoie;
- svuotamento dei cestini;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- pulizia dei mercati;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- smaltimento dei rifiuti cimiteriali

Articolo 28 - Organizzazione degli altri servizi obbligatori

L'Amministrazione Comunale, con propri atti amministrativi, anche in sede di conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi o di stipula di contratto di servizio:

- a) definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- b) definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;
- c) stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
- d) promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.

Più in particolare:

- a) per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;
- b) l'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- c) per la pulizia dei mercati l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi. L'Amministrazione Comunale deve realizzare il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti. Inoltre l'Amministrazione attiva, tramite i Vigili Urbani incaricati alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza dei conferimenti da parte degli esercenti.

Articolo 29 - Spazzamento stradale

Per il servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale individua la soluzione operativa più opportuna e conveniente tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato.

Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale provvede a adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

L'Amministrazione Comunale attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.

Articolo 30 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

Il conferimento dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179", cui si fa rinvio.

Al fine di favorire le operazioni di recupero, all'interno della struttura cimiteriale sono collocati appositi cassonetti per il conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da attività cimiteriali. È fatto divieto di conferimento di ogni altra tipologia di rifiuto presso i cassonetti di cui al presente comma.

Articolo 31 – Raccolta carogne animali

L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2 art. 184 del D.Lgs 152/2006.

Articolo 32 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

Articolo 33 - Manifestazioni pubbliche

Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di quindici giorni il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine

di concordare con l'Amministrazione Comunale le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.

Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata. In quest'ottica l'ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata il quale si deve coordinare con il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il/i gestore/ del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui gestori delle attività di che trattasi.

Articolo 34 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, i ristoranti, e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

Articolo 35 - Pulizia delle aree adibite a luna park e spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

Articolo 36 - Pulizia delle aree mercatali

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nel mercato debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.

Sono fatti salvi appositi accordi convenzionali con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 37 - Pulizia dei terreni non utilizzati

I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti, Per specifiche tecniche ulteriori si veda il Regolamento comunale di polizia rurale.

Articolo 38 – Pulizia dei marciapiedi

La pulizia dei marciapiedi compete al proprietario degli edifici posti a fronte degli stessi. E' di competenza comunale esclusivamente la pulizia delle aree e dei marciapiedi posti a fronte degli edifici pubblici, giardini ed aree pubbliche in genere.

Articolo 39 - Sgombero neve

In caso di nevicate il servizio pubblico provvederà allo sgombero della neve nei punti di particolare interesse nelle principali aree pubbliche, con precedenza per i passaggi pedonali, i marciapiedi di pertinenza comunale o pubblica, le aree antistanti ai contenitori, le aree antistanti gli uffici pubblici e le scuole, le banchine di attesa degli autobus ecc.

E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera lunghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato. Alla rimozione della neve dai passi carrai devono provvedere i loro utilizzatori.

Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, esser sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Articolo 40 - Divieto di abbandono dei rifiuti

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità, **compresi i mozziconi di sigarette e le gomme da masticare.**

E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

Articolo 41 - Rimozione di rifiuti abusivamente scaricati o accumulati in aree private

Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni :

- a) scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale.
- b) Scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico.
- c) Scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate.
- d) Accumulo di rifiuti in edifici abitativi.
- e) Sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.

Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui al Titolo V del D.Lgs n. 152/2006 (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale). Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite: I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono. Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.

In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l'Amministrazione Comunale verificherà il titolo di proprietà, procedente come per il paragrafo precedente nei confronti del proprietario. Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l'Amministrazione Comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.

Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.S.L. o dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti

sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:

- messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
- asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.

Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L, o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero.

Per la prestazione delle attività di cui ai commi 5 e 6, il Sindaco può procedere in economia, disponendo il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici tecnici del Comune e/o del soggetto che gestisce il servizio di raccolta.

Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:

- intimare alla proprietà lo sgombero;
- procedere direttamente, anche con le procedure di cui ai paragrafi precedenti.

TITOLO 6 – Incaricato consortile per la vigilanza e l'accertamento (ICVA)

Articolo 42 - Controlli

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal personale della polizia municipale.

Articolo 43 – Incaricato consortile per la vigilanza e l'accertamento.

A supporto dell'attività svolta in materia dalla Polizia Municipale, il Comune potrà avvalersi della figura dell'Incaricato Consortile alla Vigilanza e Accertamento (di seguito ICVA), istituita dal CO.A.B.SE.R, con compiti di prevenzione, controllo ed accertamento valido a tutti gli effetti *erga omnes* e fino a querela di falso, di eventuali infrazioni alle disposizioni di legge ed al presente Regolamento. È esclusa l'attività sanzionatoria propriamente detta che è di competenza del Corpo di Polizia Municipale.

Nelle funzioni di cui al presente Regolamento, l'ICVA opera alle dirette dipendenze del CO.A.B.SE.R., in collaborazione con il Corpo della Polizia Municipale nell'ambito delle seguenti funzioni:

- Informazione alle utenze su quanto disposto dal presente Regolamento;
- Vigilanza e controllo sul regolare conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati con accertamento, tramite appositi verbali o relazioni al corpo di Polizia Municipale, di eventuali infrazioni alle prescrizioni di cui al presente Regolamento;
- Vigilanza e controllo a tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (cassonetti, campane, contenitori ecc...);
- Segnalazione al Corpo di Polizia Municipale di violazioni rientranti nella competenza sanzionatoria dell'Amministrazione provinciale previste dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Controllo e monitoraggio dei servizi di raccolta e igiene ambientale svolti dall'appaltatore.

Non sono conferiti all'ICVA altre funzioni di Polizia Municipale, né di pubblica sicurezza.

L'esercizio delle funzioni dell'ICVA, svolte in collaborazione con la Polizia Municipale, dovrà essere disciplinato dagli ordini di servizio programmati e disposti dal consorzio CO.A.B.SE.R.

Articolo 44 – Modalità operative dell'incaricato consortile per la vigilanza e l'accertamento.

La collaborazione tra l'ICVA e la Polizia Municipale si sviluppa attraverso le seguenti attività:

- a. Raccordo tra attività amministrativa di contestazione, sanzionamento e notificazione da

parte del Corpo di Polizia municipale e l'attività di controllo e accertamento svolta dagli ICVA in modo tale da permettere di recepire gli atti oggetto dell'attività di controllo e accertamento e consentire l'irrogazione della sanzione amministrativa;

- b. Condivisione di eventuali interventi congiunti con il corpo di Polizia Municipale;
- c. Partecipazione ad iniziative informative, formative e di aggiornamento rivolte alla cittadinanza.

In particolare l'ICVA nell'espletamento delle proprie funzioni deve:

- d. Controllare il conferimento e l'esposizione ad opera delle utenze, dei rifiuti urbani e assimilati, accertando eventuali infrazioni regolamentari o violazioni di ordinanze sindacali;
- e. Controllare che il servizio fornito dall'appaltatore sia conforme alle norme contrattuali in essere e nel rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto;
- f. Compilare e consegnare i verbali di accertamento al fine di consentire al Corpo di Polizia Municipale l'irrogazione della sanzione amministrativa;
- g. Informare il Corpo di Polizia Municipale dell'avvenuto riscontro di violazioni rientranti nella sfera sanzionatoria di altre autorità previste dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

La gestione dell'intera fase amministrativa successiva all'accertamento in capo all'ICVA, ovvero quella del contenzioso e dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse, in ordine all'illecito amministrativo, sono di esclusiva competenza del corpo di Polizia municipale

L'ICVA è incaricato del trattamento dei dati personali in ordine ai soggetti controllati, nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. Pertanto è fatto divieto di utilizzare i dati personali a cui si accede per lo svolgimento della propria attività per finalità od operazioni diverse da quelle autorizzate, così come diffondere i medesimi dati o consentirne l'accesso a soggetti non autorizzati.

Articolo 45 – Qualifica di pubblico ufficiale.

Nell'ambito delle suddette competenze attribuite all'ICVA, questi esercita funzioni di polizia amministrativa e pertanto di "*pubblico ufficiale*" ai sensi dell'art.357 c.p. In relazione a tale veste giuridica ne consegue:

- a. L'applicabilità delle norme del codice penale che puniscono i delitti o contravvenzioni commessi dal pubblico ufficiale, ovvero commessi da terze persone nei confronti di questi;
- b. La qualificazione di "atto pubblico" ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del codice civile al verbale di contestazione redatto dall'ICVA in riferimento alle violazioni di cui al presente Regolamento;
- c. L'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria dei fatti costituenti reato accertati nell'adempimento dei compiti d'istituto e nell'esercizio delle proprie funzioni;
- d. La possibilità di individuare il trasgressore o obbligato in solido ai fini dell'accertamento della violazione;
- e. La possibilità, ai fini del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative, di assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici e ad ogni altra operazione tecnica consentita dalla vigente normativa;
- f. Configurabilità a proprio carico, in caso di commissione di illecito penale, della responsabilità per reati contro la pubblica amministrazione.

TITOLO 7 – Sanzioni Amministrative

Articolo 46 - Sanzioni

Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 e dal Titolo VI, Capo I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento conseguono le sanzioni amministrative seguenti

| Violazioni | Minimo(euro) | Massimo(euro) |
|------------|--------------|---------------|
|------------|--------------|---------------|

COMUNE DI NEIVE

| | | |
|---|-----|-----|
| Abbandono di rifiuti sul territorio comunale | 100 | 500 |
| Autosmaltimento tramite autocombustione | 100 | 500 |
| Mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata ed il conferimento separato | 50 | 500 |
| Conferimento delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata (es carta, plastica, vetro e lattine) nei contenitori destinati a ricevere la frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani (es. conferimento della carta nel sacco destinato a ricevere la frazione indifferenziata) | 50 | 500 |
| Conferimento di una frazione merceologica per la quale è prevista la raccolta differenziata nei contenitori destinati a ricevere un'altra frazione merceologica per la quale è prevista la raccolta differenziata (es. conferimento della plastica nel contenitore destinato a ricevere la carta) | 50 | 500 |
| Mancato rispetto del calendario, dell'orario di esposizione e di ritiro delle attrezzature utilizzate per la raccolta | 50 | 500 |
| Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico a seguito della mancata utilizzazione dei cestini porta rifiuti stradali | 50 | 500 |
| Abbandono a terra di mozziconi di sigaretta e gomme da masticare | 30 | 150 |
| Conferimento nei contenitori/sacchi destinati alla raccolta differenziata o nei cestini porta rifiuti stradali di rifiuti speciali, facilmente infiammabili, esplosivi e corrosivi, taglienti e acuminati senza adeguate protezioni | 50 | 500 |
| Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, ai divieti ed alle modalità di conferimento di rifiuti presso l'Ecostazione comunale | 50 | 500 |
| Mancata pulizia dell'area occupata al termine dell'orario di vendita e mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte nell'esercizio delle attività mercatali | 50 | 500 |
| Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/utilizzate per: - esercizi commerciali - esercizi stagionali svolti all'aperto - manifestazioni - spettacoli itineranti - soste temporanee - carico e scarico merci | 50 | 500 |

| | | |
|---|-----|-----|
| - cantieri | | |
| Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed aree non edificate | 50 | 500 |
| Mancata pulizia e spazzamento delle aree pertinenziali dei fabbricati e dei marciapiedi antistanti i fabbricati i fabbricati stessi | 50 | 500 |
| Trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti in modo non conforme e/o con emissione di odori molesti | 50 | 500 |
| Mancata comunicazione dei dati relativi ai rifiuti speciali avviati al recupero | 100 | 500 |
| Altre violazioni al presente regolamento | 50 | 500 |

Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e nell'articolo 7-bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti ovvero ipotesi di reato, è fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO 8 – Disposizioni finali

Articolo 47 – Subentro della STR

Qualora il CO.A.B.SE.R. dovesse essere soppresso in virtù di specifiche disposizioni normative, le competenze dello stesso, nell'ambito del presente Regolamento, saranno trasferite direttamente alla S.T.R. Società Trattamento Rifiuti s.r.l.

Articolo 48 - Abrogazioni

Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia confliggente con le norme in esso contenute.

Articolo 49 - Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle normative nazionali e regionali in materia.